

# *Agenzia per i beni e le attività culturali del Valdarno Superiore*

## STATUTO

### **Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede**

E' costituita la associazione denominata "*Agenzia per i beni e le attività culturali del Valdarno Superiore*", con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo).

### **Articolo 2 – Soci fondatori**

Sono soci fondatori, in quanto hanno accettato di contribuire, nella misura indicata nell'atto di costituzione, al fondo di dotazione iniziale e al fondo di gestione della associazione:

- l'Amministrazione Provinciale di Arezzo
- il Comune di Bucine
- il Comune di Castelfranco di Sopra
- il Comune di Cavrtiglia
- il Comune di Laterina
- il Comune Loro Ciuffenna
- il Comune di Montevarchi
- il Comune di Pergine Valdarno
- il Comune di Pian di Scò
- il Comune di San Giovanni Valdarno
- il Comune di Terranuova Bracciolini,
- la Comunità Montana del Pratomagno
- l'Accademia Valdarnese del Poggio
- la Parrocchia di San Lorenzo di Montevarchi
- il Rettorato della Basilica di San Giovanni Valdarno
- la Parrocchia della Pieve di Caviglia
- la Fondazione Fineschi di Caviglia
- la Casa Venturino Venturi di Loro Ciuffenna

### **Articolo 3 – Oggetto**

La associazione, che non ha scopo di lucro, si ispira a principi concertativi e persegue l'obiettivo di contribuire allo sviluppo economico e civile della comunità locale, attraverso lo svolgimento di attività promozione e valorizzazione del sistema dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di attività culturali, di attività di formazione, ricerca, progettazione, di attività di sviluppo del turismo culturale sostenibile.

La associazione, per il raggiungimento di tali finalità, potrà anche gestire beni ad essa assegnati o comunque da essa ricevuti, di strutture fisse stabilmente aperte al pubblico, istituti e servizi culturali ad essa, a qualsiasi titolo, affidati.

### **Articolo 4 – Attività**

La associazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

La associazione svolge, a titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, le seguenti azioni:

- promozione della corretta gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili funzionali all'esercizio dei servizi previsti dalle sue attività, affidati o conferiti in diritto d'uso da parte dei soci fondatori
- gestione scientifica, culturale e amministrativa degli istituti e dei servizi ad essa affidati
- ideazione, progettazione e realizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali
- organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni didattiche e divulgative, indagini di mercato, analisi di gradimento dell'utenza
- promozione e commercializzazione delle mostre e delle altre iniziative culturali nonché dei prodotti a queste collegate, fra cui anche attività di tipo editoriale in connessione con le manifestazioni organizzate
- promozione, organizzazione e gestione di iniziative atte in vari modi a valorizzare il patrimonio storico, artistico, scientifico e tecnologico locale, comprese attività di tipo didattico, turistico
- erogazione di servizi, collaborazioni scientifiche, e consulenze
- gestione di servizi di assistenza e ospitalità per il pubblico
- attivazione di ogni possibile strumento che le permetta di accedere a sovvenzioni e contributi di enti pubblici o privati

La associazione potrà altresì compiere, nel rispetto della normativa vigente, qualsiasi operazione utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

#### **Articolo 5 – Patrimonio e gestione**

Il *patrimonio* della associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi conferimenti effettuati a tale titolo;
- b) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio
- c) dai fondi di riserva comunque costituiti
- d) da eventuali erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva
- e) da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio

Il patrimonio della associazione è indivisibile tra i soci fondatori istituzionali; in caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale.

Le entrate della associazione che formano il *fondo di gestione* sono costituite:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo
- b) dai contributi ordinari dei soci fondatori e dei soci partecipanti, in funzione degli impegni assunti, nelle misure stabilite in sede di costituzione della associazione dai soci fondatori e annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dai contributi straordinari versati dai soci fondatori e non;
- d) dai ricavi e introiti derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse
- e) da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla associazione

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento, lo sviluppo delle attività e il perseguimento delle finalità della associazione

#### **Articolo 6 – Bilancio preventivo e consuntivo**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della associazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

In ogni caso gli organi della associazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti del bilancio approvato.

#### **Articolo 7 – Soci partecipanti**

Assumono la qualifica di soci partecipanti dell'associazione, previo gradimento ai sensi del successivo articolo 8, i soggetti che, condividendone le finalità, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro annuali o pluriennali, attività o beni materiali o immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I nominativi dei soci partecipanti sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalla associazione, nei quali sono riportati la data d'ammissione, i versamenti delle quote annuali e la data di cessazione o di revoca della partecipazione.

#### **Articolo 8 – Ammissione, rinuncia e decadenza dei soci partecipanti**

L'ammissione dei partecipanti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a proprio insindacabile giudizio.

La qualità di partecipante si perde per rinuncia o per decadenza. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi e, comunque, in caso di mancato pagamento della quota prevista.

La rinuncia deve essere comunicata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata ed ha effetto dalla data del ricevimento.

In caso di rinuncia o di decadenza debbono comunque essere versate le quote annuali o pluriennali dovute.

#### **Articolo 9 – Contribuzioni annuali dei soci fondatori e dei soci partecipanti**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di redazione del bilancio preventivo le quote di contribuzione ordinarie dovute per il successivo esercizio da parte dei soci fondatori e dei soci partecipanti.

I contributi annuali, ad eccezione di quelli versati in sede di costituzione della associazione o di nuova adesione, devono essere corrisposti entro il mese di febbraio dell'anno solare di riferimento.

## **Articolo 10 – Organi**

Organi della associazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Revisori (ove istituito)

Sono uffici della associazione, ove istituiti, il direttore e la segreteria amministrativa.

Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori Contabili, non danno diritto a compenso; è tuttavia facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.

Ai componenti degli organi sociali spetta altresì il rimborso delle spese che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Resta inoltre salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di stabilire compensi per il presidente, e per eventuali incarichi specifici.

## **Articolo 11 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 10 membri fino ad un massimo di 20 membri. Ciascuno dei 18 soci fondatori ha diritto a designare un membro. I soci partecipanti potranno designare 2 membri.

Le designazioni devono essere effettuate almeno trenta giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto; il regolamento dovrà prevedere le modalità e i termini per l'esercizio del diritto.

In sede di primo insediamento il Consiglio di Amministrazione è composto unicamente dai Soci Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di Amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede deve essere provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo.

Il soggetto o l'organo che li ha designati può revocarli anche senza giusta causa, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta di tipo risarcitorio.

Con l'atto di assumere la carica, l'amministratore dichiara di conoscere e accettare la presente clausola statutaria.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il soggetto o l'organo che lo aveva designato deve provvedere entro 30 giorni alla nuova designazione di un altro Consigliere nel rispetto delle procedure previste nel regolamento.

Gli Amministratori così nominati restano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati e l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della associazione.

L'esclusione viene deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di inadempienze di minore gravità o su richiesta dell'interessato i consiglieri possono essere sospesi dalla carica per un periodo non superiore a 90 giorni; i consiglieri sospesi non vengono computati per il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi previsti nello Statuto

## **Articolo 12 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione, cui spettano i poteri di indirizzo e programmazione di tutte le attività della associazione, determina, in conformità alle finalità statutarie, gli obiettivi e i programmi, verifica i risultati della gestione amministrativa, ed esercita tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della associazione.

In particolare provvede:

- a) alla nomina del presidente e del vice presidente, scegliendoli fra i suoi componenti; la prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata e presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano nominato dai fondatori istituzionali
- b) alla eventuale costituzione del Collegio dei Revisori, alla nomina dei suoi componenti e alla indicazione del relativo presidente
- c) all'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione annuale sull'attività svolta
- d) alla approvazione, entro 90 giorni dal suo insediamento, di un documento programmatico finanziario triennale contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della associazione
- e) alla approvazione, alle medesime scadenze previste per il bilancio di previsione, di un documento programmatico annuale relativo alla attività da svolgersi nell'esercizio successivo
- f) all'accettazione di nuovi soci partecipanti
- g) alla determinazione delle quote annuali dovute dai partecipanti
- h) alla nomina dei componenti del Comitato scientifico
- i) alla nomina degli eventuali rappresentanti della associazione in altri enti

- j) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari
- k) all'istituzione dell'ufficio e alla nomina del direttore, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi
- l) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico
- m) all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della associazione
- n) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive
- o) al conferimento di incarichi professionali
- p) alla nomina di procuratori
- q) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno
- r) alla definizione e approvazione del regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 11 che precede
- s) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento, alla durata ed alla revoca di commissioni tecniche e scientifiche, finalizzate alla realizzazione di singoli progetti o iniziative, nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti
- t) all'attribuzione di deleghe a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione;
- u) alle modifiche statutarie
- v) alla nomina di un segretario

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle materie previste alle lettere a), b), c), d), e), f), u), v) del presente articolo, per le quali, a pena di inefficacia, è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica.

### **Articolo 13. Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Il Presidente procede inoltre alla convocazione, quando essa sia richiesta da almeno sette consiglieri e comunque almeno ogni 180 giorni.

La convocazione è disposta mediante lettera, fax o e-mail, spedita ai consiglieri almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione può essere effettuata mediante telegramma, fax o e-mail spedito almeno un giorno prima.

La comunicazione di convocazione deve riportare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono validamente assunte purché risulti presente al momento della votazione la maggioranza dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redatto dal segretario su apposito libro, è sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

### **Articolo 14 – Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della associazione, ne ha la rappresentanza legale, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le relative adunanze, fissandone l'ordine del giorno.

Fatto salvo quanto previsto con riguardo alla rappresentanza legale, in caso di assenza o di impedimento è sostituito, nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, l'anzianità si determina riconoscendo come componente più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'organo e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

### **Articolo 15 - Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito, si compone di tre componenti effettivi e di due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di incompatibilità previsti dal Codice Civile per le società di capitali.

Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria della associazione, riferendo in proposito al Consiglio di Amministrazione, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente occasionate dalla carica, un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della natura di ente non di lucro della fondazione.

I verbali del Collegio sono riportati in apposito libro tenuto dal Collegio stesso.

### **Articolo 16 – Il Comitato scientifico**

Il Comitato scientifico è un organo consultivo, preposto a formulare orientamenti, fornire pareri e presentare proposte circa gli obiettivi, i programmi e le attività della associazione.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è composto da non più di cinque membri, scelti fra personalità di riconosciuto prestigio, comprovata esperienza e specifica competenza negli ambiti di attività della associazione.

Il Comitato scientifico, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, nomina il presidente fra i suoi membri.

Il Comitato scientifico si riunisce, a seguito di convocazione del suo presidente, o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal presidente della associazione, o dal direttore, che partecipano di diritto, senza facoltà di voto, a tutte le adunanze del Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei partecipanti alle adunanze; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I componenti del Comitato scientifico restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, e possono essere riconfermati.

Ai membri del Comitato scientifico spetta un gettone di presenza stabilito dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

### **Articolo 17 – Programmazione delle attività**

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Scientifico, adotta, unitamente al piano finanziario, il Piano triennale di attività, contenente le linee strategiche e le priorità d'azione della associazione.

In sintonia con le indicazioni strategiche del piano triennale, il Consiglio di Amministrazione adotta il Piano esecutivo annuale delle attività dell'associazione.

La Pianificazione triennale, con i suoi aggiornamenti annuali, costituisce il punto di riferimento delle azioni e delle attività dell'associazione.

### **Articolo 18 – Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della associazione, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa, nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

In ogni caso i beni acquistati dalla associazione e appartenenti alle categorie previste dal D. Lgs. 42/04 e s.m.i., e dunque aventi valore artistico, culturale, documentario, ecc., saranno devolute ai soci fondatori, i quali dovranno obbligarsi a garantire la pubblica fruizione dei beni stessi.

I beni conferiti in uso dai soci fondatori ritorneranno nella disponibilità degli originari conferenti.

### **Articolo 19 – Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applica le norme del codice civile e le altre norme vigenti.

### **Articolo 20 – Prima nomina organi statutari**

La prima nomina degli organi statutari sarà effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.